



AVVISO PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso promosso dinanzi al Tar Lazio sede di Roma

R.G. 8130/2021

Da POSARELLI ILARIA con l'avv. Michele Mensi

Contro

**MINISTERO ISTRUZIONE, MINISTERO ISTRUZIONE UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, MINISTERO ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**

E nei confronti

DI ALESSIO CIONI quale controinteressato ossia candidato iscritto nell'elenco (allegato al decreto reg. prot. 24930 del 16/7/21) dei candidati che hanno superato la procedura concorsuale di cui al DD 510 del 23/4/21) classe di concorso aj56

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

- Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'esclusione della candidata Ilaria Posarelli dalla procedura concorsuale indetta con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 510 del 23/04/2020 e ss.mm.ii per la classe di concorso AJ56 emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, Via Frangipane, 41 – 00184 Roma, Unità Operativa III – Scuola secondaria; reg. prot. 16023 del 30/4/21, pervenuto via mail in data 26 maggio 2021
- Provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale pervenuto il 16 luglio 2021 alla mail della candidata, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
- Elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta emesso dall'USR Lazio Direzione generale – Ufficio IV afferenti alle classi di concorso AJ56, reg. prot. 24930 del 16/7/21
- Nonché quale atto presupposto:
- procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510 del 23 aprile 2020 emesso dal Ministero dell'Istruzione) laddove stabilisce all'art. 2, co. 1 lett. A) che possono accedere coloro che “tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 di cui almeno uno specifico sulla classe di concorso.
- DM 13 giugno 2007 laddove all'art. 7, co. 5 stabilisce che “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di



sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.”

- Nonché ogni atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso.

Per i seguenti motivi che si sintetizzano di seguito:

1. Violazione di legge: incompetenza dell'organo che ha provveduto all'esclusione della candidata, assenza di istruttoria

L'art 8 della L. 241/90 stabilisce il contenuto minimo dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, che deve indicare l'Amministrazione competente nonché l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del procedimento; ciò al fine di rendere effettiva la partecipazione del privato che subisce direttamente gli effetti del provvedimento definitivo.

Nel caso di specie, l'atto di avvio del procedimento riportava soltanto l'Autorità emittente (USR Lazio) nonché un indirizzo di posta a cui indirizzare le osservazioni e gli atti di parte.

L'autorità che ha emesso il provvedimento finale si identifica nell'USR Toscana, che corrisponde ad altro organo rispetto a quello che aveva emesso l'atto di avvio.

Da ciò si evince che la candidata è stata lesa nel suo diritto a partecipare attivamente all'istruttoria per i seguenti motivi:

- La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata alla mail della candidata soltanto a seguito della sua richiesta di informazioni, in notevole ritardo rispetto all'emissione dell'atto (l'avvio del procedimento è datato 30 aprile ed è stato inviato alla candidata soltanto il 26 maggio, quando erano già scaduti 10 giorni per l'invio delle osservazioni);

- A seguito della ricezione dell'atto la candidata ha inviato le proprie argomentazioni all'indirizzo mail ivi indicato, non ricevendo alcuna comunicazione circa lo svolgimento dell'istruttoria;

- Riceveva a distanza di quasi due mesi il provvedimento di esclusione da parte dell'USR Toscana, che non era mai stato interpellato nel corso dell'istruttoria quale ente competente a emettere il provvedimento finale, rendendo pertanto impossibile alla candidata l'esercizio del diritto di difesa nei confronti del suddetto organo.

In definitiva, l'omessa istruttoria nonché la non corrispondenza tra l'organo che ha emesso il provvedimento di avvio del procedimento e il provvedimento finale hanno invalidato il procedimento ai sensi dell'art. 21-octies, co. 1 L. 241/90 con il conseguente annullamento dell'atto.

2. Violazione di legge: omessa motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/90

Il provvedimento di esclusione riporta esclusivamente l'esito del procedimento, senza addurre le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare l'atto.



Ciò rende l'atto nullo ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/90 perché privo del suo elemento essenziale; né potrà ritenersi assolto tale obbligo riferendosi alla lettura degli atti endoprocedimentali, così come sostenuto dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza 18 febbraio 2010, n. 944.

3. Nonché quale atti presupposti si impugna il D.D. 510 del 23 aprile 2020 laddove indica quale riferimento normativo per la valutazione del servizio annuale l'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, contestualmente al DM 13 giugno 2007, c.d. Regolamento supplenze docenti, laddove stabilisce che “Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni”. Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio, manifesta illogicità, irrazionalità, violazione dell'art. 97 cost.

Dal combinato disposto della normativa vigente, richiamata dal D.D. 510 del 23 aprile 2020 al fine di discriminare tra gli intervalli di tempo in cui il docente precario è chiamato a sostituire il titolare, quelli che sono considerati quali annualità, si evidenzia nell'applicazione al caso concreto una stortura che ha pregiudicato l'accesso alla procedura concorsuale della candidata.

Si rilevano due storture rispetto all'applicazione della normativa in esame:

- Dal momento che il periodo interessato dalla L. 124/99, coincidente con il secondo quadrimestre, è sempre intervallato dal periodo di sospensione dell'attività didattica, identificato nelle vacanze pasquali, la scelta indiscriminata della conferma in luogo della proroga comporterebbe il sostanziale svilimento della portata applicativa della norma, laddove riconosce l'annualità anche a coloro che insegnano in tutto il secondo quadrimestre fino al termine delle operazioni di scrutinio, così come avvenuto nel caso di specie.

- La scelta della conferma in luogo della proroga dovrebbe conseguire ad un rientro effettivo del titolare nel corso del periodo di sospensione dell'attività didattica. Sul punto si ripota la nota della Ragioneria territoriale dello Stato di Vercelli/Biello, prot. 11195/24-9-13 indirizzata alle Istituzioni scolastiche delle province di Vercelli e Biella secondo cui:

“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza vario titolo coincida con l'inizio della sospensione delle attività didattiche quali i giorni non festivi del periodo natalizio Pasquale o estivo. In tali ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l'insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell'avvenuta ripresa del servizio (nota RGS-IGF prot 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di messa a disposizione



della scuola inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”

Con ciò a voler dire che, in assenza della suddetta dichiarazione che attesta l’effettiva presa di servizio del titolare nel corso della sospensione dell’attività didattica, non potrà ritenersi interrotto l’incarico del supplente, che dovrà quindi ritenersi valido sul profilo giuridico ai fini del riconoscimento dell’annualità.

Per questi motivi si ritiene illegittimo il DM impugnato quale atto presupposto, laddove impedisce di trattare il periodo di insegnamento svolto dal 1 febbraio al termine degli scrutini finali quale annuale, assicurando così l’accesso alla procedura concorsuale.

**** ** ****

Premessi i suddetti motivi, la ricorrente ricorreva al Tar Lazio sede di Roma chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Dichiarare l’illegittimità ed annullare gli atti impugnati nella parte in cui non riconoscono il possesso dei titoli di servizio (tre annualità di cui una quale servizio specifico sulla c.d.c. AJ56), dichiarando il diritto della ricorrente di accedere alla procedura concorsuale e per l’effetto ordinando all’Amministrazione di procedere alla correzione dell’elaborato già svolto e, laddove vincitrice, di inserirla nella graduatoria di merito, per i motivi addotti in premessa.

Voglia altresì annullare, previa sospensione, tutti gli atti conseguenti anche non conosciuti e/o connessi con il provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese di lite”

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con **ordinanza n. 4628/2021 reg.prov.cau. pubblicata dal Tar Lazio sede di Roma il 7 settembre 2021.**

In allegato al presente avviso:

- Elenco controinteressati
- Testo ricorso integrale
- Ordinanza Tar Lazio sede di Roma n. 4628/2021 reg.prov.cau.